



ASSOCIAZION
CRISTIANE
LAVORATORI
ITALIANI
aps

PRIME DONNE IN UN MONDO DISPARI

STORIE DI LEGGE E DI GIUSTIZIA

1865 - 2023

150 ANNI
E UN PERCORSO
ANCORA IN-FINITO





INDICE

Introduzione	3
1865 - 1919	5
L'autorizzazione maritale	6
I primi tentativi di riconoscimento del diritto di voto	8
La legge 1176/1919: Norme circa la capacità giuridica della donna	10
I cambiamenti introdotti dalla legge 1176/1919	14
Il regolamento applicativo della legge 1176/1919	25
1948 - 1963	27
Storia e storie...	30
Lodovico Mortara e le maestre di Senigallia	30
Lidia Poët	32
Elisa Comani	34
Teresa Labriola	35
Rosa Oliva, Rosanna Oliva de Conciliis	36

INTRODUZIONE

Centocinquant'anni in un dossier... E che anni poi, attraversando tutto il *secolo breve*, che si è meritato questa qualifica a motivo della sua velocità, e partendo dalla seconda metà dell'800, nel pieno delle trasformazioni economiche e sociali indotte dalla seconda rivoluzione industriale. In mezzo, le due guerre mondiali e il ventennio fascista.

Insomma, una bella pretesa.

In realtà questo piccolo dossier ha il solo scopo di richiamare, all'interno di un contesto storico in grande fermento, la "lentezza" di alcuni processi, la persistenza ostinata di pregiudizi che hanno continuato a disegnare uno spazio pubblico orientato all'esclusione e al privilegio, in una parabola temporale che – dal Codice civile del 1865 al dibattito nell'Assemblea costituente e poi ancora fino al 1963 – non sembra conoscere soluzione di continuità.

L'esclusione delle donne dalla scena pubblica è inscritta dell'apparato giuridico del nostro Paese, e ciò che più colpisce è che lo è in modo implicito ma anche tacito. E nessuna vicenda, più di quella che qui andiamo a tracciare, lo dimostra in modo esemplare: né l'art. 24 dello Statuto albertino del 1848 (che aveva concesso a tutti i regnicoli il godimento dei diritti civili e politici, «salvo le eccezioni determinate dalle leggi») né l'art. 1 del Codice civile del 1942 (che riconosceva a ogni cittadino i diritti civili) potevano riferirsi anche alle donne. In estrema ma efficace sintesi. «la giuridica eguaglianza dei due sessi non importa anche una assoluta eguaglianza di fatto».

In questo dossier si cerca di ripercorrere la storia del difficile accesso delle donne al mondo delle professioni giuridiche, ma non è possibile isolare questa storia da quella più ampia del contesto dei diritti cui la donna era ammessa, in campo politico e civile, nella sfera pubblica e in quella privata. E cioè dalle battaglie per l'abolizione dell'autorizzazione maritale – che in misura determinante – limitavano la capacità giuridica della donna, per il diritto di voto, per l'accesso a tutte le professioni, e con ciò con la nascita e lo sviluppo dei movimenti femminili e femministi a cavallo tra la fine dell'800 e l'inizio del Novecento.

Non si tratta di una ricostruzione "completa" nei suoi passaggi, né in alcun modo esaustiva: non abbiamo inserito, ad esempio, nessuna informazione sul ventennio fascista, caratterizzato da una apparente ambivalenza nei confronti delle donne, che di fatto ha "sospeso" ogni progresso e orientato l'impegno femminile, anche in ambito lavorativo e professionale, all'interno delle strutture familiari e di servizio.

Le leggi di ammissione delle donne alle professioni giuridiche risalgono per l'avvocatura al 1919 e per la magistratura al 1963: dietro queste due date vi sono decenni e decenni di cammino intrapreso dalle donne per accedere a professioni e carriere congrue con il loro titolo di studio.

Abbiamo cercato, nei limiti di un piccolo lavoro, di richiamare anche alcune delle figure più rappresentative di questa lunga storia, sapendo che tante, tantissime ha avuto al suo interno una parte importante e decisiva.

È il caso, ad esempio delle donne Costituenti, tra le quali ci piace ricordare Maria Federici, prima presidente della Commissione femminile delle ACLI nel 1945, che con le altre – trasversalmente – si batté per rimuovere le riserve all'accesso delle donne in magistratura, che invece permase, obbligando la liberalizzazione all'emanazione di una legge ordinaria, per la quale si dovette attendere il 1963.

È il caso anche di alcuni uomini, come Ettore Socci, ex garibaldino, radicale, repubblicano, "caldo patrocinatore di tutte le rivendicazioni femminili in parlamento" e



soprattutto uno dei pochi non avvocati in parlamento a sollevare per la prima volta alla Camera – e poi ostinatamente altre volte – la questione dell’ingresso delle donne nella avvocatura.

Ma è soprattutto il caso delle tante donne “resistenti”, in gran parte anonime, che hanno contribuito a modificare il nostro apparato giuridico e la nostra società.

PS: C’è in questo dossier una parte “ipertrofica”: quella relativa ai cambiamenti introdotti dalla legge 1176 del 1919. Con una partizione in due colonne, si sono volute giustapporre – e con ciò evidenziare – le nuove disposizioni con il contenuto che andavano a modificare, all’interno dei diversi Codici fino ad allora vigenti. Obiettivo di questa scelta è quello di rendere visibile quanti e quali ambiti le restrizioni imposte andavano ad interessare.

1865 - 1919

Signori Senatori, Signori Deputati

*il presidente del Consiglio dei ministri nel suo programma di Governo, il quale ebbe efficacia di commuovere a speranza tutti gli italiani, stigmatizzò alcune leggi che basandosi sopra nude persecuzioni legali infirmano la realtà. Ora **una classe innumerevole di cittadini trovasi avvilluppata in una veste giuridica**... emanazione di tempi disparati, **reliquia di tradizioni antiquate**, rappezzatura di Diritto Romano e di diritto consuetudinario straniero...*

*Ora **questa massa di cittadini che ha diritti e doveri, bisogni e interessi, censo e capacità, non ha presso il corpo legislativo nessuna legale rappresentanza**, sicché l'eco della sua vita non vi penetra che di straforo e vi è ascoltata a malapena.*

Noi italiane ci rivolgiamo perciò a quel Parlamento**, che col Governo ha convenuto doversi alla presunzione sostituire la realtà, affinché posti in disparte i dottrinarii apprezzamenti e le divagazioni accademiche sulla entità e modalità della nostra natura, e sul carattere della nostra missione, voglia **considerandoci nei nostri soli rapporti con lo Stato, riguardarci per quello che siamo veramente: cittadine, contribuenti e capaci, epperò non passibili, davanti al diritto di voto, che di quelle limitazioni che sono o verranno sancite per gli altri elettori.

*A questa parità di trattamento con i cittadini dell'altro sesso, non conoscendo noi altro ostacolo che **la tutela della donna maritata, domandiamo che sia tolta, come non d'altro originata che dalla legale presunzione della nostra incapacità**, facendo noi considerare agli onorevoli legislatori, che avendo il Governo italiano promosso con ogni cura l'istruzione femminile e **trovandoci noi, perciò, al giorno d'oggi, alla eguale portata intellettuale di una quantità di elettori che il legislatore dichiara capaci, stimiamo che nulla osti acché venga a noi pure accordato il voto politico**, senza del quale i nostri interessi non sono tutelati ed i nostri bisogni rimangono ignoti...*

Anna Maria Mozzoni, [Petizione al Parlamento per il voto politico alle donne, marzo 1877](#)

Una delle questioni forse più note della discriminazione delle donne nel corpus giuridico del nostro Paese (e, variamente, in quello di tutti gli altri), o – se si preferisce – del loro trattamento differenziale è l'esclusione dal voto, colmata nel 1946.

Meno note sono le ragioni e la persistenza di quella esclusione e delle tante altre che l'hanno accompagnata anche oltre la proclamazione della Repubblica (e prima ancora, nei lavori della Costituente) e l'entrata in vigore della Costituzione. Il testo della petizione presentata al Parlamento da Anna Maria Mozzoni vi fa riferimento, facendo un salto di quasi 2.000 anni, chiamandola «una veste giuridica emanazione di tempi disparati, reliquia di tradizioni antiquate, rappezzatura di Diritto Romano e di diritto consuetudinario straniero...».

In questo piccolo dossier, necessariamente parziale e lacunoso, proviamo a ripercorrere alcune tappe di un percorso che – un po' arbitrariamente ma significativamente – facciamo partire dal 1865, appena 150 anni fa, anno in cui fu approvato il Codice civile del Regno d'Italia.

Cercheremo di portare l'attenzione sulle norme e sulle forme di esclusione delle donne dalla sfera pubblica, sociale ed economica, con particolare riferimento alle leggi che ne hanno ratificato il superamento (ancorché non perfezionato), approdando all'oggi.

Nomineremo anche alcune delle figure più rappresentative di quella storia, consapevoli di trascurarne la gran parte, rinviando per gli approfondimenti al documento di Segnalazioni prodotto anch'esso in occasione del convegno.

L'autorizzazione maritale

A cosa si riferisce Anna Maria Mozzoni con «*i dottrinarîi apprezzamenti e le divagazioni accademiche sulla entità e modalità della nostra natura, e sul carattere della nostra missione*»? Qual è la veste giuridica?

E, ancora, a che cosa si riferisce, quando parla di «*tutela della donna maritata, non d'altro originata che dalla legale presunzione della nostra incapacità*»?

Si riferisce alla cosiddetta "**autorizzazione maritale**", istituto previsto dal [Codice civile del Regno d'Italia del 1865](#), derivante da quello napoleonico del 1804¹, che stabiliva la **non autonomia giuridica della donna**, subordinandola a quella del marito².

Le limitazioni alla capacità giuridica della donna, dal diritto romano fino al codice napoleonico e a quello italiano, sono motivate da qualità negative e carenze strutturali: l'**ignorantia iuris** (ignoranza della legge), l'**imbecillitas mentis** (inferiorità naturale), l'**infirmitas sexus** (debolezza sessuale), l'**levitatem animi** (leggerezza d'animo) ecc.

Non si trattava di una novità, considerato che un "trattamento differenziale", sotto il profilo del diritto (spesso motivato – o contrabbandato tale – da intenti di speciale tutela), le donne lo avevano sempre subito, rappresentando una sorta di cittadine imperfette e subalterne, con ridotta capacità e autonomia.

Il **principio giuridico dell'impedimento dovuto al sesso** è stato forse il più duro da rimuovere nell'ordinamento italiano, che le battaglie per l'uguaglianza hanno dovuto raschiare via pezzo per pezzo dalla legislazione e dai codici civile e penale.

AUTORIZZAZIONE MARITALE

Disposizioni contenute nel Codice civile del Regno d'Italia del 1865

131. *Il marito è capo della famiglia: la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome, ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli creda opportuno di fissare residenza.*
132. *Il marito ha il dovere di proteggere la moglie, di tenerla presso di sé e somministrarle tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita in proporzione delle sue sostanze. La moglie deve contribuire al mantenimento del marito, se questo non ha mezzi sufficienti.*
133. *L'obbligazione del marito di somministrare gli alimenti alla moglie cessa quando la moglie, allontanatasi senza giusta causa dal domicilio coniugale, ricusi di ritornarvi. Può inoltre l'autorità giudiziaria, secondo le circostanze, ordinare a profitto del marito e della prole il sequestro temporaneo di parte delle rendite parafernali della moglie.*
134. *La moglie non può donare, alienare beni immobili, sottoporli ad ipoteca, contrarre mutui, cedere o riscuotere capitali, costituirsi sicurtà, né transigere o stare in giudizio relativamente a tali atti, senza l'autorizzazione del marito. Il marito può con atto pubblico dare alla moglie l'autorizzazione in genere per tutti o per alcuni dei detti atti, salvo a lui il diritto di revocarla.*
135. *L'autorizzazione del marito non è necessaria:*
quando egli sia minore, interdetto, assente o condannato a più di un anno di carcere, durante l'espiazione della pena;
quando la moglie sia legalmente separata per colpa del marito;
quando la moglie eserciti la mercatura.
136. *Se il marito ricusi l'autorizzazione alla moglie, o se trattisi di atto nel quale siavi opposizione d'interesse, ovvero se la moglie sia legalmente separata per sua colpa, o per colpa sua e del marito, o per mutuo consenso, sarà*

¹ È al capo VI (Dei Diritti e Doveri dei coniugi) con gli articoli 215 e seguenti che il codice francese, che influenzerà diversi Paesi europei, prevede e disciplina l'autorizzazione maritale.

² Vedi anche: (vedi ANNA MARIA MOZZONI, La donna in faccia al progetto del nuovo codice civile italiano, Tip. Sociale, Milano 1865)

necessaria l'autorizzazione del tribunale civile. Il tribunale non può concedere l'autorizzazione, se prima il marito non fu sentito o citato a comparire in camera di consiglio, salvi i casi di urgenza.

137. La nullità derivante dal difetto di autorizzazione non può essere opposta che dal marito, dalla moglie e dai suoi eredi od aventi causa.

(..)

149. Il diritto di chiedere la separazione spetta ai coniugi nei soli casi determinati dalla legge.

150. La separazione può essere domandata per causa di adulterio o di volontario abbandono, e per causa di eccessi, sevizie, minacce e ingiurie gravi. Non è ammessa l'azione di separazione per l'adulterio del marito, se non quando egli mantenga la concubina in casa o notoriamente in altro luogo, oppure concorrano circostanze tali che il fatto costituisca una ingiuria grave alla moglie.

151. La separazione si può eziandio domandare contro il coniuge che sia stato condannato ad una pena criminale, tranne il caso che la sentenza sia anteriore al matrimonio e l'altro coniuge ce fosse consapevole.

152. La moglie può chiedere la separazione quando il marito, senza alcun giusto motivo, non fissi una residenza, od avendone i mezzi, ricusi di fissarla in modo conveniente alla sua condizione.

153. La riconciliazione estingue il diritto di chiedere la separazione; essa induce pure l'abbandono della domanda che fosse stata proposta.

154. Il tribunale che pronunzia la separazione, dichiarerà quale dei coniugi debba tenere presso di sé i figli e provvedere al loro mantenimento, alla loro educazione ed istruzione. Può il tribunale per gravi motivi ordinare che la prole sia collocata in un istituto di educazione o presso terza persona.

(..)

1743. La moglie non può accettare mandato senza l'autorizzazione del marito.

Note

La dicitura dell'articolo 131 è rimasta immutata per 110 anni.

(Fonte: [Bibliolab](#) | [Storia delle donne](#) | di [Agnese Argenta](#))

A sgretolare il baluardo dell'*infirmitas sexus* fu, per prima, la [legge 17 luglio 1919, n. 1176](#), "**Norme circa la capacità giuridica della donna**". Una legge di otto articoli, **firmata dall'allora Guardasigilli Ludovico Mortara** ma **passata alla storia come legge Sacchi** (dal nome del primo firmatario, Ettore Sacchi, giurista e ministro della Giustizia del Regno d'Italia fino al gennaio 1919).

La sua abolizione, esito di un lungo e controverso iter legislativo, sviluppatosi attraverso numerosi progetti di legge e giunto a buon fine solo all'indomani della Grande guerra, costituì – o forse meglio, avrebbe potuto costituire – per le italiane un passaggio fondamentale per l'accesso alle professioni, per la libera gestione del patrimonio e per uscire da uno stato di 'subordinazione' rispetto al coniuge, con significative ripercussioni sugli equilibri familiari. Una svolta legislativa che, se di fatto non fosse stata vanificata dalla successiva legislazione fascista, avrebbe posto la donna italiana in una posizione giuridicamente più avanzata rispetto ad altri paesi europei, come la Francia per esempio, in cui l'autorizzazione maritale non sarebbe stata abolita che nel secondo dopoguerra e analoga a quella di legislazioni avanzate e democratiche, come quella introdotta nella Repubblica di Weimar dalla Costituzione del 1919.

Tra l'approvazione del Codice civile del 1865, alla Petizione di Anna Maria Mozzoni del 1877 (preceduta da altre istanze volte all'estensione del diritto di voto), alla legge Sacchi del 1919, ci sono in mezzo tanta Storia e tante Storie, che qui non possiamo che superficialmente – e solo in parte – nominare.

Come sempre, quando si tratta di donne, gli elementi che entrano in campo sono inestricabili, perché inevitabilmente gravide sono le conseguenze della millenaria e resistente esclusione dalla scena pubblica, dalla titolarità dei diritti e dalla possibilità di

sottrarsi alla soggezione giuridica, ovvero di vivere e scegliere liberamente la propria vita. Il diritto di voto e il riconoscimento di autorità giuridica hanno gli stessi "nemici" (talvolta anche gli stessi "amici") e il percorso verso il loro ottenimento sarà in larga parte lo stesso percorso.

I primi tentativi di riconoscimento del diritto di voto

Partono da Veneto e Lombardia le prime rivendicazioni delle donne italiane: la petizione al Parlamento che reca la data del 18 giugno 1868 sottolinea che, per quanto l'articolo 24 dello Statuto albertino stabilisca l'uguaglianza di tutti i cittadini nel godimento dei diritti civili e politici, il Regno d'Italia limita di fatto la capacità giuridica delle donne, che per disporre dei propri beni necessitano della "autorizzazione maritale" e sono escluse non solo dalla partecipazione diretta alle elezioni, ma anche dal diritto di essere rappresentate. Si tratta, secondo le firmatarie, di "un troppo retrogrado passo" rispetto a quanto riconosciuto fin dal 1816 dalla legislazione austriaca.

STATUTO ALBERTINO

Dei diritti e dei doveri dei cittadini

Art. 24. - Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge. Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili, e militari, salve le eccezioni determinate dalle Leggi.

Sullo stesso tema già nel **1867** il deputato **Salvatore Morelli** aveva presentato alla Camera una proposta di legge, che non fu "presa in considerazione"³, con la quale proponeva "di abolire la schiavitù domestica con la reintegrazione giuridica della donna". Tra le numerose proposte di Morelli, precursore di molte battaglie civili, la sola che diviene legge è quella che permette alle donne di essere testimoni in atti pubblici e privati (L. 4167 del 1877).

La vittoria della Sinistra alimenta le speranze delle prime suffragiste e nel **1877** Anna Maria Mozzoni presenta al Parlamento una petizione per il voto politico femminile, motivando la sua richiesta con la discriminazione e l'esclusione di "una classe innumerevole di cittadini" dallo spazio pubblico.

Il tema ritorna alla ribalta nei primi anni del Novecento, quando più voci si levano a favore del suffragio femminile. Nella primavera del **1906** dieci maestre marchigiane chiedono - in assenza di un esplicito divieto - e ottengono l'iscrizione nelle liste elettorali, con il successivo avallo della Corte d'Appello di Ancona, che respinge il ricorso presentato dal Procuratore del Re; tuttavia, pochi mesi dopo, la Corte di Cassazione ribalta la sentenza e l'anno successivo le dieci donne vengono cancellate dalle liste elettorali (v. oltre "Lodovico Mortara e le maestre di Senigallia").

Nel **1907** viene discussa alla Camera la **seconda petizione elaborata da Anna Maria Mozzoni** per l'estensione del diritto di voto politico e amministrativo alle donne. In

³ [Secondo l'Archivio storico della Camera](#), la proposta non fu neanche ammessa alla lettura. Il motivo è facilmente immaginabile: l'art. 1 della proposta sanciva infatti: «Riconoscendo nella donna identità di tipo e facoltà eguali all'uomo giustizia vuole che essa sia eguagliata al medesimo nei diritti civili e politici... Quindi le donne italiane, dalla pubblicazione di questa legge, sono facultate ad esercitare i diritti civili e politici nello stesso modo e con le medesime condizioni che li esercitano gli altri cittadini del Regno d'Italia». Mentre l'art. 3, stabiliva che «Tutte le disposizioni del codice e di altre leggi suppletorie, che circoscrivevano e limitavano i diritti della donna rimangono abolite».



quella sede il Presidente del Consiglio, Giovanni Giolitti, si dichiara a favore del solo voto amministrativo e si impegna a nominare una Commissione ministeriale per esaminare la questione, che tuttavia conclude i suoi lavori nel **1911** esprimendo una posizione contraria.

Sempre nel 1911, in occasione della discussione sulla riforma della legge elettorale politica, non avrà seguito un ordine del giorno presentato da Filippo Turati, il 9 giugno, per chiedere l'estensione del voto politico a tutti gli "italiani, indipendentemente da differenze di carattere esclusivamente anatomico o fisiologico"; la riforma, infatti, porterà sì al suffragio universale, ma solo maschile.

La Camera dei deputati il 6 settembre **1919**, infine, vota a grande maggioranza la proposta di legge d'iniziativa dei deputati Ferdinando Martini e Luigi Gasparotto che estende "le leggi vigenti sull'elettorato politico e amministrativo (...) a tutti i cittadini di ambo i sessi".

Tuttavia, l'interruzione anticipata della legislatura non consente l'approvazione della proposta da parte del Senato. Le donne sono ammesse al solo elettorato amministrativo sotto il regime fascista, con la legge 22 novembre **1925**, n. 2125, ma si tratta di una conquista formale, dato che l'anno successivo sono abolite le elezioni amministrative e il carattere elettivo della carica di sindaco, sostituito dal podestà.

(tratto da: Camera dei deputati, [2 giugno 1964 - 75 anni dopo. Il voto delle donne](#), 2021)

La legge 1176/1919: Norme circa la capacità giuridica della donna

Il 17 luglio 1919 viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia la [legge 1176](#), recante **Norme circa la capacità giuridica della donna**.

La legge, come già anticipato, **abolì** in primo luogo **la cosiddetta "autorizzazione maritale"** e in otto articoli cancellò molti divieti presenti nei Codici civile, di procedura civile e di Commercio (v. *oltre*). Pur mantenendo ancora alcune preclusioni – che sarebbero sopravvissute ben oltre l'entrata in vigore della Costituzione – si trattava di una delle leggi più avanzate del continente europeo.

L'altra chiave di volta della legge fu **l'articolo 7**, pure contestato per le riserve che rinviava all'apposito regolamento:

«Le donne sono ammesse, a pari titolo degli uomini, ad esercitare tutte le professioni ed a coprire tutti gli impieghi pubblici, esclusi soltanto, se non vi siano ammesse espressamente dalle leggi, quelli che implicano poteri pubblici giurisdizionali o l'esercizio di diritti e di potestà politiche, o che attengono alla difesa militare dello Stato secondo la specificazione che sarà fatta con apposito regolamento.»

È grazie a questa previsione esplicita che si aprono le porte alla legittima iscrizione agli albi forensi delle professioniste donne, fino a quel momento impedita dalla giurisprudenza costante (v. *oltre il caso di Lidia Poet*) ad indossare la toga.

La legge Sacchi fu accolta con grande entusiasmo dai movimenti femministi e fu vista come preludio al diritto di voto. Ma i tempi stavano precipitosamente cambiando, con una guerra "finita male" e i reduci che reclamavano i posti di lavoro; con il fascismo alle porte, con il suo disegno dispotico e persuasivo insieme nei confronti delle donne. Così, i ritardi nel dibattito parlamentare e, prima ancora, nel cambiamento sociale, politico e soggettivo dei politici non consentì di portare a termine proposte di legge che pure avevano trovato convergenza, come quello sul voto amministrativo. Ci si arrivò tardi, come abbiamo già visto, e in pieno Fascismo. Fu una legge che non produsse alcun effetto.

«Con l'avallo della giurisprudenza si passò dal diritto alla discrezionalità come criterio di applicazione della legge Sacchi, complici anche la crisi economica e le proteste dei reduci. Continuarono a essere banditi concorsi di insegnamento per le scuole medie preclusi alle donne, si lasciò grande discrezionalità alle Amministrazioni in tema di assunzioni e permanenza nei ruoli per il personale femminile, insomma si svuotò di significato la legge Sacchi, che fu definitivamente stravolta dal Regio Decreto del 5 settembre 1938⁴, che precisava che le donne non potevano essere più del 10% del personale impiegatizio e stabiliva una serie di esclusioni per il lavoro femminile, rinviando a un regolamento che avrebbe dovuto enumerare le occupazioni più adatte alle donne, capovolgendo in tal modo la ratio della legge Sacchi»⁵.

In occasione della pubblicazione in Gazzetta ufficiale (9 dicembre 1925, n. 285) della [legge 22 novembre 1925 n. 2125 sull'ammissione delle donne all'elettorato amministrativo](#), l'avv. Mariano D'Amelio, primo presidente della Corte di Cassazione

⁴ [REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938, n. 1514](#), Disciplina dell'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati

⁵ Sara Marsico, [Cittadinanze incompiute. La parabola dell'autorizzazione maritale](#), 2 ottobre 2021



del Regno, pubblica un articolo sulla Rivista di diritto pubblico⁶, in cui ripercorre il percorso di emancipazione femminile all'interno dello Stato unitario. Ne proponiamo di seguito un breve stralcio, utile ad inquadrare il contesto in cui venne promulgata, nel luglio 1919, la legge sulla capacità giuridica della donna.

«... La conquista del diritto elettorale è stata naturalmente preceduta da quella della completa capacità giuridica e della sua indipendenza, trasformando pian piano il regime che il Codice di Napoleone aveva stabilito per la donna.

Già l'on. Lacava nella sua relazione sul progetto Depretis del 25 novembre 1882 aveva trovato un argomento a favore dell'elettorato femminile nei nuovi titoli di capacità giuridica, che i codici e le leggi speciali avevano riconosciuto alla donna...

Il Codice civile aveva già allora parificato la condizione delle donne a quella dell'uomo nell'esercizio della patria potestà e la legge del 9 dicembre 1877, n. 4167, aveva dichiarato, nell'unico articolo di cui consiste, l'abrogazione delle disposizioni che escludevano le donne dall'intervenire come testimoni negli atti pubblici e privati...

La graduale emancipazione della donna dai vecchi pregiudizi, che ne volevano costringere tutta l'attività nell'ambito delle pareti domestiche, si andava delineando lenta, ma continua... Vennero così la legge del 17 giugno 1890, n. 6972, che chiamò le donne a far parte delle Congregazioni di carità, quella del 15 giugno 1893, n. 295, la quale consentì che esse venissero comprese nelle liste dei probiviri. Ma, specialmente nella scuola, la capacità della donna doveva avere un riconoscimento incondizionato ed il legislatore dimostrò, affidando ad essa la funzione delicatissima di educare le future generazioni, quanta fiducia avesse nell'intelligenza, nell'indipendenza e nel patriottismo delle donne italiane...

Il Senato nel 1910 proponeva che si dichiarassero elettrici, ed eleggibili nelle Camere di commercio le donne esercenti commerci od industrie, che avessero compiuto il 21° anno di età e conseguita la licenza elementare...

Anche nell'ambito delle professioni liberali e della scienza la donna aveva intanto, acquistato benemerienze e diritti che trovarono il loro riconoscimento ufficiale nella legge del 10 luglio 1910, n. 455, e nel regolamento del 12 agosto 1911, n. 1022, che ammisero l'iscrizione nell'albo dei medici, chirurghi, veterinari e farmacisti delle donne che avessero il godimento dei diritti civili ed il possesso del diploma professionale.

Restava, tuttavia, da risolvere, relativamente alla completa capacità femminile, la questione più grave, quella dell'autorizzazione maritale. Le proposte di soppressione dell'istituto non erano mancate; le deroghe parziali vennero. La legge del 27 maggio 1895, numero 2799, sulle Casse postali di risparmio aveva disposto, all'articolo 11 che «potrà, darsi e pagarsi il libretto ai minori ed alle donne maritate, tranne il caso di opposizione dei rispettivi genitori, tutori o mariti». La legge sulle Casse nazionali di previdenza (T. U. 28 luglio 1901, n. 287) all'art. 8 aveva stabilito che «le donne maritate posso iscriversi senza il consenso del marito». Il decreto luogotenenziale del 21 gennaio 1917, n. 54, che dettava le norme per l'emissione del 4° prestito di guerra, esclude le necessità dell'autorizzazione maritale per le operazioni, ad esso relative, fatte direttamente dalle donne maritate presso gli istituti di emissione.

Già nel 1911, in occasione del Congresso giuridico di Roma, l'on. senatore Scialoja aveva svolto un suo studio per l'abolizione dell'autorizzazione maritale ed il Congresso aveva formulato il voto che il Governo facesse propria la proposta del relatore e la presentasse al Parlamento per l'approvazione.

La presentò in forma di progetto di legge lo stesso on. Scialoja il 14 dicembre 1912 ed il Senato prese in considerazione la proposta nella tornata del 20 dicembre 1922 (Senato, 1922, Doc. n. 942), quando già l'argomento era stato oggetto di esame da parte della Camera dei deputati in seguito al progetto di

⁶ D'Amelio Mariano, [Il suffragio elettorale femminile](#), Rivista di diritto pubblico e della pubblica amministrazione in Italia, n. 18 (1926).

legge dell'on. Gallini del 29 febbraio 1910 (Atti della Camera, Sessione 1909-1910, numero 358-1). Il progetto non arrivò alla discussione, ma la relazione della Commissione nominata per studiarla espresse il suo avviso favorevole, riconoscendo che «la donna italiana, sotto l'impulso dei nuovi tempi, dei cresciuti bisogni, del continuo progresso, ha invaso addirittura, non solo le scuole elementari, ma anche le scuole medie, gli atenei, le officine, le aziende private e i pubblici uffici».



I tempi erano dunque maturi per una riforma di carattere generale: la capacità frammentariamente riconosciuta nelle varie disposizioni legislative sopra ricordate doveva essere sancita con una disposizione unica che comprendesse tutte le forme dell'attività umana, che per il loro carattere non fossero assolutamente riservate all'uomo.

L'on. Sacchi, il 27 febbraio 1917, propose alla Camera un progetto di legge (Atti della Camera, Sessione 1913-1919, n. 728) per la abolizione dell'autorizzazione maritale, e la Commissione, incaricata di esaminarlo, sottopose all'approvazione del Parlamento alcuni emendamenti diretti ad ampliare considerevolmente la proposta del ministro; a comprendere tra gli uffici a cui poteva essere chiamata la donna anche quello di arbitro (art. 10 Cod. Proc. Civ.) e ad ammettere le donne all'esercizio di tutte le professioni liberali.

Il progetto del ministro, con gli emendamenti proposti dalla Commissione, fu approvato e nacque così la legge del 17 luglio 1919, n. 1176, sulla capacità giuridica della donna».

*Dallo stesso articolo, riportiamo anche – per una sorta di "campanilismo" – un interessante passaggio che vede protagonisti l'on. **Giuseppe Marcora** e l'allora presidente del Consiglio **Francesco Crispi**.*

Il progetto Crispi constava di pochi articoli ed era di modeste proporzioni, nè intendeva sostituirsi alla legge del 1865. Il voto alle donne, come tutto ciò che avrebbe segnato un'innovazione effettiva sulla legislazione precedente, era escluso e la riuscita del progetto era appunto affidata alla sua ristretta portata. La Commissione, nominata dalla Camera per esaminare il progetto, si rese conto delle ragioni che avevano determinato il ministro ad escludere il suffragio femminile e dichiarò di non insistere sull'argomento. (*Relazione LACAVA*, 18 maggio 1888). Ma, durante la discussione che avvenne nel luglio 1888, l'onorevole Marcora non volle che la questione, già tante volte esaminata favorevolmente dalla Camera dei deputati, passasse sotto silenzio. « Il suffragio — disse — è prerogativa inerente alle qualità di cittadino: l'abbiamo affermato nella legge penale, l'abbiamo affermato in molte altre circostanze, non lo possiamo negare qui. E per logica conseguenza non vi può essere differenza tra maschio e femmina, perchè di fronte alla legge non vi è che l'essere umano manifestato nell'uomo e nella donna. Sosteniamo, dunque, che deve accordarsi il voto alla donna, ed esprimiamo la nostra meraviglia che l'on. Crispi, sempre così elevato nei suoi concetti, e che non può non ricordare la parte importantissima che la donna ha avuto nella storia del patriottismo italiano, abbia sancito un'esclusione che nei precedenti progetti non figurava ».

Ma dell'ingiustizia di tale esclusione era convinto lo stesso on. Crispi, tanto che sentì il bisogno di giustificarla innanzi al Senato, affermando che « Non è il diritto naturale della donna al suffragio che si impugna, ma si nega la convenienza e l'opportunità di applicarlo. I nostri costumi, le condizioni della nostra educazione *non consentono al presente* che la donna sia distratta dal focolare domestico, dal santuario della famiglia, per gettarla nella vita pubblica, nelle gare di parte ».



I cambiamenti introdotti dalla legge 1176/1919

Legge 17 luglio 1919 n. 1176, Norme circa la capacità giuridica della donna,

Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia

Codice civile del Regno d'Italia 1865



PARTE UFFICIALE
SENATO DEL REGNO

Il Senato del Regno è convocato alle ore 15 di giovedì 21 luglio 1919, nel seguente ordine del giorno:

1. Volazione per la fiducia:
a) di un quesito nell'istituto di previdenza;
b) di un quesito della Commissione per il regolamento fiscale;

ed di due membri del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

2. Discussione, sulle comunicazioni del D. 17000.

3. Esame del progetto di legge.

4. Discussione della legge dell'anno finanziario 1919 (20.12.1919).

5. Conferenza in tema del disegno di legge approvato dal Senato il 19.12.1919, concernente le deroghe al diritto di successione in linea maschile.

6. Discussione in tema del disegno di legge approvato dal Senato il 19.12.1919, concernente le deroghe al diritto di successione in linea maschile.

7. Discussione in tema del disegno di legge approvato dal Senato il 19.12.1919, concernente le deroghe al diritto di successione in linea maschile.

Il presidente: BOSCHI.

LEGGI E DECRETI

Il numero 1176 della raccolta ufficiale della legge e dei decreti del Regno contiene:

VITTORIO ENAUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.
Gli articoli 134, 135, 136, 137 ed il capoverso dell'art. 1743 del Codice civile sono abrogati.

DELLA RELAZIONE DEL MINISTRO GUARDASIGILLI
PATTA A. S. M.

in udienza del 25 giugno 1865.

6317.

SCUOLE DEL SENATO
SOCIES
UNIVERSITE
LAUSANNE

KPA 1865

TORINO
TIPOGRAFIA EREDI BOTTA
PALAZZO CARIGNANO

FIRENZE
TIPOGRAFIA REALE
VIA CONDOTTI

1865.

Art. 1.
Gli articoli 134, 135, 136, 137 ed il capoverso dell'art. 1743 Codice civile, sono abrogati.

134. La moglie non può donare, alienare beni immobili, sottoporli ad ipoteca, contrarre mutui, cedere o riscuotere capitali, costituirsi sicurtà, nè transigere o stare in giudizio relativamente a tali atti, senza l'autorizzazione del marito.

Il marito può con atto pubblico dare alla moglie l'autorizzazione in genere per tutti o per alcuni dei detti atti, salvo a lui il diritto di revocarla.

135. L'autorizzazione del marito non è necessaria:

1° Quando egli sia minore, interdetto, assente o condannato a più di un anno di carcere, durante l'espiazione della pena;

2° Quando la moglie sia legalmente separata per colpa del marito;

3° Quando la moglie eserciti la mercatura.

136. Se il marito ricusi l'autorizzazione alla moglie, o se trattasi di atto nel quale siavi opposizione d'interesse, ovvero se la moglie sia legalmente separata per sua colpa, o per colpa sua e del marito, o per mutuo consenso, sarà necessaria l'autorizzazione del tribunale civile.

Il tribunale non può concedere l'autorizzazione, se prima il marito non fu sentito o citato a comparire in camera di consiglio, salvi i casi di urgenza.

137. La nullità derivante dal difetto di autorizzazione non può essere opposta che dal marito, dalla moglie e dai suoi eredi od aventi causa.

1743. Il minore emancipato può essere scelto per mandatario; ma il mandante non ha azione contro il mandatario minore, se non giusta le regole generali relative alle obbligazioni dei minori.

La moglie non può accettare mandato senza l'autorizzazione del marito.

Gli articoli 1106 e 1107 del Codice civile sono abrogati in quanto si riferiscono alle nullità per difetto di autorizzazione maritale, salvo le disposizioni di cui all'art. 8 della presente legge.

1105. Qualunque persona può contrattare, se non è dichiarata incapace dalla legge.

1106. Sono incapaci di contrattare nei casi espressi dalla legge

I minori,

Gli interdetti,

Gli inabilitati,

Le donne maritate,

E generalmente tutti coloro ai quali la legge vieta determinati contratti.

1107. La persona capace di obbligarsi non può opporre l'incapacità del minore, dell'interdetto, dell'inabilitato o della donna maritata, con cui essa ha contrattato.

L'incapacità però derivante da interdizione per causa di pena si può opporre da chiunque vi ha interesse.



Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 Roma - Sabato, 19 luglio Numero 1:2

DIREZIONE: Roma, Piazza Venezia, 272 - Tel. 11-1. Si pubblica in Roma tutti i giorni nei festivi. AMMINISTRAZIONE: Roma, Piazza Venezia, 272 - Tel. 11-1.

ANNO 1919 Roma - Sabato, 19 luglio Numero 1:2

S. U. M. M. A. R. I. O.
SANTA EPICOLA
Senato del Regno: Ordine del giorno per la seduta di giovedì 18 luglio 1919.
Legge n. 1123 (Decreto) concernente la disciplina della giurisdizione della Corte di Cassazione.
Decreto n. 1124 (Decreto) concernente la disciplina della giurisdizione della Corte di Cassazione.
Decreto n. 1125 (Decreto) concernente la disciplina della giurisdizione della Corte di Cassazione.
Decreto n. 1126 (Decreto) concernente la disciplina della giurisdizione della Corte di Cassazione.
Decreto n. 1127 (Decreto) concernente la disciplina della giurisdizione della Corte di Cassazione.
Decreto n. 1128 (Decreto) concernente la disciplina della giurisdizione della Corte di Cassazione.
Decreto n. 1129 (Decreto) concernente la disciplina della giurisdizione della Corte di Cassazione.
Decreto n. 1130 (Decreto) concernente la disciplina della giurisdizione della Corte di Cassazione.
Decreto n. 1131 (Decreto) concernente la disciplina della giurisdizione della Corte di Cassazione.
Decreto n. 1132 (Decreto) concernente la disciplina della giurisdizione della Corte di Cassazione.
Decreto n. 1133 (Decreto) concernente la disciplina della giurisdizione della Corte di Cassazione.
Decreto n. 1134 (Decreto) concernente la disciplina della giurisdizione della Corte di Cassazione.
Decreto n. 1135 (Decreto) concernente la disciplina della giurisdizione della Corte di Cassazione.
Decreto n. 1136 (Decreto) concernente la disciplina della giurisdizione della Corte di Cassazione.
Decreto n. 1137 (Decreto) concernente la disciplina della giurisdizione della Corte di Cassazione.
Decreto n. 1138 (Decreto) concernente la disciplina della giurisdizione della Corte di Cassazione.
Decreto n. 1139 (Decreto) concernente la disciplina della giurisdizione della Corte di Cassazione.
Decreto n. 1140 (Decreto) concernente la disciplina della giurisdizione della Corte di Cassazione.
Decreto n. 1141 (Decreto) concernente la disciplina della giurisdizione della Corte di Cassazione.
Decreto n. 1142 (Decreto) concernente la disciplina della giurisdizione della Corte di Cassazione.
Decreto n. 1143 (Decreto) concernente la disciplina della giurisdizione della Corte di Cassazione.
Decreto n. 1144 (Decreto) concernente la disciplina della giurisdizione della Corte di Cassazione.
Decreto n. 1145 (Decreto) concernente la disciplina della giurisdizione della Corte di Cassazione.
Decreto n. 1146 (Decreto) concernente la disciplina della giurisdizione della Corte di Cassazione.
Decreto n. 1147 (Decreto) concernente la disciplina della giurisdizione della Corte di Cassazione.
Decreto n. 1148 (Decreto) concernente la disciplina della giurisdizione della Corte di Cassazione.
Decreto n. 1149 (Decreto) concernente la disciplina della giurisdizione della Corte di Cassazione.
Decreto n. 1150 (Decreto) concernente la disciplina della giurisdizione della Corte di Cassazione.
Decreto n. 1151 (Decreto) concernente la disciplina della giurisdizione della Corte di Cassazione.
Decreto n. 1152 (Decreto) concernente la disciplina della giurisdizione della Corte di Cassazione.
Decreto n. 1153 (Decreto) concernente la disciplina della giurisdizione della Corte di Cassazione.
Decreto n. 1154 (Decreto) concernente la disciplina della giurisdizione della Corte di Cassazione.
Decreto n. 1155 (Decreto) concernente la disciplina della giurisdizione della Corte di Cassazione.
Decreto n. 1156 (Decreto) concernente la disciplina della giurisdizione della Corte di Cassazione.
Decreto n. 1157 (Decreto) concernente la disciplina della giurisdizione della Corte di Cassazione.
Decreto n. 1158 (Decreto) concernente la disciplina della giurisdizione della Corte di Cassazione.
Decreto n. 1159 (Decreto) concernente la disciplina della giurisdizione della Corte di Cassazione.
Decreto n. 1160 (Decreto) concernente la disciplina della giurisdizione della Corte di Cassazione.
Decreto n. 1161 (Decreto) concernente la disciplina della giurisdizione della Corte di Cassazione.
Decreto n. 1162 (Decreto) concernente la disciplina della giurisdizione della Corte di Cassazione.
Decreto n. 1163 (Decreto) concernente la disciplina della giurisdizione della Corte di Cassazione.
Decreto n. 1164 (Decreto) concernente la disciplina della giurisdizione della Corte di Cassazione.
Decreto n. 1165 (Decreto) concernente la disciplina della giurisdizione della Corte di Cassazione.
Decreto n. 1166 (Decreto) concernente la disciplina della giurisdizione della Corte di Cassazione.
Decreto n. 1167 (Decreto) concernente la disciplina della giurisdizione della Corte di Cassazione.
Decreto n. 1168 (Decreto) concernente la disciplina della giurisdizione della Corte di Cassazione.
Decreto n. 1169 (Decreto) concernente la disciplina della giurisdizione della Corte di Cassazione.
Decreto n. 1170 (Decreto) concernente la disciplina della giurisdizione della Corte di Cassazione.
Decreto n. 1171 (Decreto) concernente la disciplina della giurisdizione della Corte di Cassazione.
Decreto n. 1172 (Decreto) concernente la disciplina della giurisdizione della Corte di Cassazione.
Decreto n. 1173 (Decreto) concernente la disciplina della giurisdizione della Corte di Cassazione.
Decreto n. 1174 (Decreto) concernente la disciplina della giurisdizione della Corte di Cassazione.
Decreto n. 1175 (Decreto) concernente la disciplina della giurisdizione della Corte di Cassazione.
Decreto n. 1176 (Decreto) concernente la disciplina della giurisdizione della Corte di Cassazione.
Decreto n. 1177 (Decreto) concernente la disciplina della giurisdizione della Corte di Cassazione.
Decreto n. 1178 (Decreto) concernente la disciplina della giurisdizione della Corte di Cassazione.
Decreto n. 1179 (Decreto) concernente la disciplina della giurisdizione della Corte di Cassazione.
Decreto n. 1180 (Decreto) concernente la disciplina della giurisdizione della Corte di Cassazione.
Decreto n. 1181 (Decreto) concernente la disciplina della giurisdizione della Corte di Cassazione.
Decreto n. 1182 (Decreto) concernente la disciplina della giurisdizione della Corte di Cassazione.
Decreto n. 1183 (Decreto) concernente la disciplina della giurisdizione della Corte di Cassazione.
Decreto n. 1184 (Decreto) concernente la disciplina della giurisdizione della Corte di Cassazione.
Decreto n. 1185 (Decreto) concernente la disciplina della giurisdizione della Corte di Cassazione.
Decreto n. 1186 (Decreto) concernente la disciplina della giurisdizione della Corte di Cassazione.
Decreto n. 1187 (Decreto) concernente la disciplina della giurisdizione della Corte di Cassazione.
Decreto n. 1188 (Decreto) concernente la disciplina della giurisdizione della Corte di Cassazione.
Decreto n. 1189 (Decreto) concernente la disciplina della giurisdizione della Corte di Cassazione.
Decreto n. 1190 (Decreto) concernente la disciplina della giurisdizione della Corte di Cassazione.
Decreto n. 1191 (Decreto) concernente la disciplina della giurisdizione della Corte di Cassazione.
Decreto n. 1192 (Decreto) concernente la disciplina della giurisdizione della Corte di Cassazione.
Decreto n. 1193 (Decreto) concernente la disciplina della giurisdizione della Corte di Cassazione.
Decreto n. 1194 (Decreto) concernente la disciplina della giurisdizione della Corte di Cassazione.
Decreto n. 1195 (Decreto) concernente la disciplina della giurisdizione della Corte di Cassazione.
Decreto n. 1196 (Decreto) concernente la disciplina della giurisdizione della Corte di Cassazione.
Decreto n. 1197 (Decreto) concernente la disciplina della giurisdizione della Corte di Cassazione.
Decreto n. 1198 (Decreto) concernente la disciplina della giurisdizione della Corte di Cassazione.
Decreto n. 1199 (Decreto) concernente la disciplina della giurisdizione della Corte di Cassazione.
Decreto n. 1200 (Decreto) concernente la disciplina della giurisdizione della Corte di Cassazione.

PARTE UFFICIALE
SENATO DEL REGNO
Il Senato del Regno è convocato alle ore 10 di giovedì 18 luglio 1919, nel seguente
Ordine del giorno:
1. Voluzione per la seduta.
2. Di un quesito dell'Ufficio di presidenza.
3. Di un quesito della Commissione per il regolamento interno.
4. Di due quesiti del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
5. Dimissioni, nelle dimissioni del direttore.
6. Dimissioni del direttore.
7. Proposta di legge concernente la disciplina della giurisdizione della Corte di Cassazione.
8. Dimissioni del direttore.
9. Dimissioni del direttore.
10. Dimissioni del direttore.
11. Dimissioni del direttore.
12. Dimissioni del direttore.
13. Dimissioni del direttore.
14. Dimissioni del direttore.
15. Dimissioni del direttore.
16. Dimissioni del direttore.
17. Dimissioni del direttore.
18. Dimissioni del direttore.
19. Dimissioni del direttore.
20. Dimissioni del direttore.
21. Dimissioni del direttore.
22. Dimissioni del direttore.
23. Dimissioni del direttore.
24. Dimissioni del direttore.
25. Dimissioni del direttore.
26. Dimissioni del direttore.
27. Dimissioni del direttore.
28. Dimissioni del direttore.
29. Dimissioni del direttore.
30. Dimissioni del direttore.
31. Dimissioni del direttore.
32. Dimissioni del direttore.
33. Dimissioni del direttore.
34. Dimissioni del direttore.
35. Dimissioni del direttore.
36. Dimissioni del direttore.
37. Dimissioni del direttore.
38. Dimissioni del direttore.
39. Dimissioni del direttore.
40. Dimissioni del direttore.
41. Dimissioni del direttore.
42. Dimissioni del direttore.
43. Dimissioni del direttore.
44. Dimissioni del direttore.
45. Dimissioni del direttore.
46. Dimissioni del direttore.
47. Dimissioni del direttore.
48. Dimissioni del direttore.
49. Dimissioni del direttore.
50. Dimissioni del direttore.
51. Dimissioni del direttore.
52. Dimissioni del direttore.
53. Dimissioni del direttore.
54. Dimissioni del direttore.
55. Dimissioni del direttore.
56. Dimissioni del direttore.
57. Dimissioni del direttore.
58. Dimissioni del direttore.
59. Dimissioni del direttore.
60. Dimissioni del direttore.
61. Dimissioni del direttore.
62. Dimissioni del direttore.
63. Dimissioni del direttore.
64. Dimissioni del direttore.
65. Dimissioni del direttore.
66. Dimissioni del direttore.
67. Dimissioni del direttore.
68. Dimissioni del direttore.
69. Dimissioni del direttore.
70. Dimissioni del direttore.
71. Dimissioni del direttore.
72. Dimissioni del direttore.
73. Dimissioni del direttore.
74. Dimissioni del direttore.
75. Dimissioni del direttore.
76. Dimissioni del direttore.
77. Dimissioni del direttore.
78. Dimissioni del direttore.
79. Dimissioni del direttore.
80. Dimissioni del direttore.
81. Dimissioni del direttore.
82. Dimissioni del direttore.
83. Dimissioni del direttore.
84. Dimissioni del direttore.
85. Dimissioni del direttore.
86. Dimissioni del direttore.
87. Dimissioni del direttore.
88. Dimissioni del direttore.
89. Dimissioni del direttore.
90. Dimissioni del direttore.
91. Dimissioni del direttore.
92. Dimissioni del direttore.
93. Dimissioni del direttore.
94. Dimissioni del direttore.
95. Dimissioni del direttore.
96. Dimissioni del direttore.
97. Dimissioni del direttore.
98. Dimissioni del direttore.
99. Dimissioni del direttore.
100. Dimissioni del direttore.

CODICE DI COMMERCIO

DEL
REGNO D'ITALIA

CORREDATO,
DELLA RELAZIONE DEL MINISTRO GUARDASIGILLI
FATTA A S. M.
in udienza del 25 giugno 1865
DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE
per l'attuazione del Codice di commercio
E DELL'INDICE ALFABETICO ED ANALITICO



1866

FIRENZE
STAMPERIA REALE
Via Condotta.
TORINO
TIP. EREDI BOTTA
Palazzo Carignano.

Art. 2.
All'art. 13 del Codice di commercio
è sostituito il seguente: «La moglie che vende, soltanto, le merci del traffico del marito, non è, solo per ciò, commerciante». L'art. 14 del Codice di commercio è abrogato. È pure abrogato l'art. 15 dello stesso Codice, in quanto si riferisce al consenso del marito.

13. Il coniuge che vuole imprendere la professione di commerciante dopo il suo matrimonio, è obbligato di fare la trasmissione anzidetta entro un mese dal giorno in cui ha impresso il commercio. Se manca a

quest'obbligo può, nel caso di fallimento, essere punito come reo di bancarotta semplice.

14. La domanda di separazione di beni tra coniugi, uno dei quali sia commerciante, deve esser fatta in conformità del codice civile, ma deve essere registrata e affissa giusta il disposto dall'articolo 4.

La registrazione ed affissione deve precedere almeno di un mese la sentenza che pronunzia sulla domanda di separazione. Anche la sentenza che ammette la separazione sarà registrata e affissa entro un mese dalla sua data.

In mancanza di tali registrazioni e affissioni, i creditori per titolo di commercio possono opporsi alla separazione pronunziata, per ciò che riguarda il loro interesse, e impugnare ogni liquidazione dipendente, salvo il disposto dall'articolo 1422 del codice civile quando la separazione fosse fatta in frode dei creditori.

15. Gli articoli 11 e 12 sono applicabili ai contratti di matrimonio, nei quali l'ascendente commerciante si è obbligato per la restituzione della dote e delle ragioni dotali in favore della moglie del discendente.

REGIO DECRETO 25 giugno 1865, n. 2364
Per l'approvazione e pubblicazione del Codice di commercio (GU n.298 del 20-11-1865)

TITOLO IV. Disposizioni relative al matrimonio, ecc. 253

800. Il cancelliere presenta immediatamente il ricorso al presidente del tribunale il quale stabilisce il giorno in cui il marito dovrà comparire personalmente davanti il tribunale per esporre i motivi del rifiuto.

Copia del ricorso e del decreto è notificata al marito nella forma delle citazioni, nel termine stabilito dal decreto stesso.

801. Il tribunale osserva le prescrizioni del capoverso dell'articolo 136 del codice civile pronunzia con sentenza sulla domanda di autorizzazione, sentito il ministero pubblico.

La sentenza deve contenere:

1.° Il nome, cognome, domicilio, o la residenza delle parti;

2.° La menzione sommaria della domanda della moglie e delle risposte del marito, o l'indicazione della data della citazione di lui;

3.° La menzione che fu sentito il ministero pubblico;

4.° I motivi in fatto e in diritto;

5.° Il dispositivo;

6.° L'indicazione del giorno, mese, dell'anno e del luogo in cui è pronunziata;

7.° La sottoscrizione dei giudici e del cancelliere.

La sentenza è nulla se siasi omissa alcuna dei

requisiti indicati nei numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

802. La sentenza non è soggetta a opposizione.

L'appello dalla sentenza che concede autorizzazione si deve proporre nel termine di quindici

giorni dalla prolazione di essa, se il marito sia stato presente, e, in difetto, dalla notificazione.

L'appello è proposto in ogni caso con ricorso alla corte, notificato personalmente all'altra parte. Se questa voglia presentare controricorso, deve farlo notificare al procuratore sottoscritto al ricorso nei termini stabiliti dall'articolo 148, salvo che il presidente in caso di urgenza abbia stabilito termini minori.

Il ricorso e il controricorso devono depositarsi nella cancelleria della corte nei termini stabiliti dal capoverso precedente. Il cancelliere deve presentare, non più tardi del giorno successivo, il ricorso al presidente, che stabilisce il giorno in cui la corte pronunzierà in camera di consiglio, sentito il ministero pubblico.

803. L'autorizzazione maritale si reputa concessa alla moglie per stare in giudizio come convenuta, se il marito citato nello stesso giudizio per autorizzarla non comparisca, o, comparendo, non dichiari nel termine stabilito per rispondere di ricusare l'autorizzazione.

Se il marito, comparendo, dichiari di non voler autorizzare la moglie, l'autorizzazione è accordata dalla stessa autorità giudiziaria davanti cui la moglie fu convenuta, anche colla sentenza che pronunzia nel merito.

804. Quando la moglie sia minore di età, se l'autorizzazione giudiziale sia concessa perchè ricusata dal marito, o per esservi opposizione d'in-

TITOLO IV. Disposizioni relative al matrimonio, ecc. 25
teressi, l'autorità giudiziaria deve nominarle un curatore speciale per assisterla nel giudizio o nell'atto per il quale sia stata autorizzata.

805. Quando la moglie sia autorizzata dal marito, o giudizialmente, a stare in giudizio, non è necessaria una nuova autorizzazione per proseguire il giudizio medesimo nei procedimenti di opposizione, di appellazione, di revocazione, e di cassazione.

Art. 4

La prima parte dell'art. 252 del Codice civile è modificata come segue: «Sono consulenti di diritto nell'ordine seguente, quando non fanno parte del Consiglio di famiglia in altre qualità:

1° gli ascendenti del minore;

2° i fratelli e le sorelle germane;

3° gli zii e le zie.

«È abrogato il numero 1 dell'articolo 268 del Codice civile».

250. L'ufficiale dello stato civile, che riceve la dichiarazione di morte di una persona, che abbia lasciato figli in minore età, o davanti il quale una vedova abbia contratto matrimonio, deve informarne prontamente il pretore.

Il tutore nominato dal genitore, il tutore legittimo e quei parenti che per legge sono membri del consiglio di famiglia debbono, sotto pena dei danni in solido, denunziare al pretore il fatto che dà luogo alla tutela.

Il pretore, assunte all'uopo le opportune informazioni, convocherà nel più breve termine il consiglio di famiglia per dare i provvedimenti che occorrono nell'interesse dei minori.

251. Il consiglio di famiglia si compone del pretore, il quale lo convoca e lo presiede, e di quattro consulenti.

Faranno altresì parte del consiglio di famiglia il tutore, il protutore e pel minore emancipato il curatore.

Il minore, dopo compiuti i sedici anni, avrà diritto di assistere, ma senza voto deliberativo, al consiglio di famiglia, di cui gli sarà perciò notificata la riunione.

252. Sono consulenti di diritto nell'ordine seguente, quando non fanno parte del consiglio di famiglia in altra qualità: 1° gli ascendenti maschi del minore; 2° i fratelli germani; 3° gli zii.

In ciascun ordine saranno preferiti i prossimi, ed in parità di grado i più anziani.

253. Non vi essendo i consulenti indicati nell'articolo precedente, o non essendo in numero sufficiente, il pretore deve nominare allo stesso ufficio altre persone, scegliendole, per quanto sia possibile e conveniente, tra i prossimi parenti od affini del minore.

In mancanza di parenti e di affini, il pretore provvederà a norma dell'articolo 261.

254. Il pretore per ragione delle distanze o per altri gravi motivi avrà facoltà di dispensare dall'ufficio di consulente le persone che ne facciano domanda, surrogandone altre secondo le norme stabilite nei due articoli precedenti.

Nel numero 1 dell'articolo 273 dello stesso Codice sono sopresse le parole: «che possono essere tutrici».

SEZIONE V.

Delle cause di dispensa dagli uffici di tutore e protutore.

272. Sono dispensati dagli uffici di tutore e protutore :

1° I principi della famiglia reale, salvochè si tratti di tutela di altri principi della stessa famiglia;

2° I presidenti delle camere legislative;

3° I ministri segretari di stato;

4° I presidenti del consiglio di stato, della corte dei conti, delle corti giudiziarie ed i capi del pubblico ministero presso le corti medesime;

5° I segretari e direttori generali delle amministrazioni centrali del regno ed i capi delle amministrazioni provinciali.

273. Hanno diritto di essere dispensati dall'assumere o dal continuare l'esercizio della tutela e dall'ufficio di protutore :

1° Le donne che possono essere tutrici;

2° Coloro che abbiano l'età di sessantacinque anni compiuti;

3° Quelli che siano affetti da grave e permanente infermità;

4° Il padre di cinque figli viventi. I figli morti in attività di servizio nell'esercito nazionale di terra o di mare saranno computati per far luogo alla dispensa;

5° Chi sia già incaricato di una tutela;

6° I militari in attività di servizio;

7° Coloro che abbiano missione dal Governo fuori del regno, o che per ragione di pubblico servizio risiedano fuori del territorio del tribunale in cui si è costituita la tutela.

274. Chi non sia parente od affine del minore non può essere costretto ad accettare la tutela o l'ufficio di protutore, ogniquale volta nel territorio del tribunale in cui si costituì la tutela, od in cui sia parte notevole delle sostanze del minore, risiedano parenti od affini capaci assumere i detti uffici, e non dispensati per causa legittima.



Art. 5

Il diritto di opposizione del marito, di cui all'art. 11 della legge 27 maggio 1875, n. 2779,

ed all'art. 9 della legge 15 luglio 1888, n. 5546, è abolito.

L'art. 12 della legge 17 luglio 1890, numero 6972, è abrogato. È, inoltre, abrogata ogni altra disposizione contraria alla presente legge.

LEGGE 27 maggio 1875, n. 2779
Per la istituzione delle casse di risparmio postali e per modificazioni alla legge 17 maggio 1863 sulla cassa dei depositi e prestiti (GU n.292 del 16-12-1875)

LEGGE 15 luglio 1888, n. 5546
Concernente il riordinamento delle Casse di risparmio (GU n.185 del 6-8-1888)

LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972
Sulle Opere Pie (GU n.171 del 22-7-1890)

Art. 11. Il libretto è nominativo e contiene le indicazioni necessarie a riconoscere la identità del creditore. In caso di smarrimento potrà darsene un duplicato, previa l'osservanza delle cautele che saranno stabilite con regolamento.

Potrà darsi e pagarsi il libretto ai minori ed alle donne maritate, tranne il caso di opposizione dei rispettivi genitori e tutori, o mariti.

È vietato agli impiegati dare ad altri che ai loro superiori qualunque indicazione intorno ai nomi dei depositanti ed all'ammontare dei depositi.

È fatta facoltà al Governo di emettere anche libretti al portatore, quando e dove lo creda opportuno.

Art. 9. I versamenti e i rimborsi sui libretti di risparmio nominativi si presumono atti di ordinaria amministrazione, quando manchi una contraria indicazione registrata sul libretto.

Il libretto di risparmio nominativo può essere dato e pagato alle donne maritate e ai minori salvo l'opposizione del marito o del rappresentante legale del minore.

Si presumono inoltre non soggette a usufrutto legale le somme depositate a risparmio, in mancanza di speciale indicazione.

Art. 12.

La nomina di una donna maritata a far parte della congregazione di carità o di ogni altra istituzione di beneficenza, non ha effetto, se entro 15 giorni dalla pubblicazione prescritta dall'art. 34, non viene prodotto all'autorità politica del circondario l'atto di autorizzazione maritale, preveduto nell'art. 1743 del codice civile.

Art. 6

L'art. 10 del Codice di procedura civile è abrogato quanto si riferisce alle donne.

CAPO II.

DEL COMPROMESSO.

8. Le controversie si possono compromettere in uno, o più arbitri in numero dispari.

Non si possono compromettere le quistioni di stato, di separazione tra conjugi, e le altre che non possono essere transatte.

9. Il compromesso fatto da un amministratore, o da chi non può liberamente disporre della cosa su cui cade la controversia, non ha effetto se non quando sia appovato nei modi stabiliti per la transazione.

10. Chiunque, cittadino o straniero, può essere nominato arbitro.

Non possono essere arbitri le donne, i minori, g'interdetti, e coloro che esclusi dall'ufficio di giurato per condanna penale non furono riabilitati.

Art. 7

Le donne sono ammesse, a pari titolo degli uomini, ad esercitare tutte le professioni ed a coprire tutti gli impieghi pubblici, esclusi soltanto, se non vi siano ammesse espressamente dalle leggi, quelli che implicano poteri pubblici giurisdizionali o l'esercizio di diritti e di potestà politiche, o che attengono alla difesa militare dello Stato secondo la specificazione che sarà fatta con apposito regolamento.

[REGIO DECRETO 4 gennaio 1920, n. 39](#)

Che approva il regolamento in esecuzione dell'art. 7 della legge 17 luglio 1919, n. 1176, sulla capacità giuridica della donna. (GU n.34 del 11-2-1920)

Il regolamento sarà abrogato 43 anni dopo dall'art. 2 della [L. 9 febbraio 1963, n. 66](#), Ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni (GU n.48 del 19-2-1963)

Art. 8

Gli atti compiuti dalla donna maritata prima del giorno dell'entrata in vigore della presente legge non possono impugnarsi per difetto di autorizzazione maritale o giudiziale, se la relativa azione non sia stata proposta prima di detto giorno. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Il regolamento applicativo della legge 1176/1919

[REGIO DECRETO 4 gennaio 1920, n. 39](#)

Che approva il **regolamento in esecuzione dell'art. 7 della legge 17 luglio 1919, n. 1176, sulla capacità giuridica della donna.** (GU n. 34 del 11-2-1920)



Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920

Roma - Mercoledì, 11 febbraio

Numero 34

AVVISO

Norme per l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1920

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* nel corrente anno sono stabiliti nella misura seguente:

Per un anno	L. 45
» » semestre	» 26
» » trimestre	» 18

All'estero (Postal dell'Unione postale):

Per un anno	L. 80
» » semestre	» 50
» » trimestre	» 30

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Relazione di S. E. il guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, a S. M. il Re, in udienza del 4 gennaio 1920, sul decreto che approva il regolamento in esecuzione dell'art. 7 della legge 17 luglio 1919, n. 1176, sulla capacità giuridica della donna.

SIRE!

Articolo Unico

È approvato l'annesso Regolamento, visto d'ordine nostro dal ministro proponente, in esecuzione dell'articolo 7 della Legge 17 luglio 1919, n. 1176, sulla capacità giuridica della donna.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

REGOLAMENTO

Art. 1. Le donne sono escluse dalle professioni di capitano e padrone di nave a senso dell'art. 18, lett. A, del Codice della marina mercantile, e non possono essere iscritte con tale qualifica nelle matricole della gente di mare.

Art. 2. Le donne sono escluse da quegli impieghi pubblici ai quali è annessa la dignità di grande ufficiale dello Stato.

Art. 3. Le donne sono escluse dai seguenti pubblici impieghi dello Stato:

1. di grado superiore a direttore generale;
2. di grado di direttore generale presso qualunque Ministero, oppure di grado equiparato a direttore generale, purché vi sia annessa la direzione di un servizio od ufficio presso l'Amministrazione centrale;
3. di ragioniere generale dello Stato;
4. di prefetto;
5. di ministro plenipotenziario di 2^a classe e di console generale di 1^a classe;
6. di presidente del Magistrato delle acque nelle Province venete e di Mantova.

Sono inoltre escluse dall'impiego:

1. di direttore generale delle ferrovie;
2. di commissario generale e vice commissario generale dell'emigrazione.

**Art. 4. Le donne sono escluse dagli impieghi appartenenti alle seguenti categorie, ruoli e carriere dello Stato:**

1. del Consiglio di Stato, compresi quelli del personale di segreteria;
2. della magistratura e della carriera di concetto della Corte dei conti;
3. dell'ordine giudiziario, compresi gli impieghi di cancelleria e segreteria presso le preture, i tribunali e le Corti, nonché le funzioni di ufficiale giudiziario presso le medesime magistrature;
4. della prima categoria dell'Amministrazione centrale e provinciale dell'interno;
5. del personale di pubblica sicurezza compresi gli impiegati, di agente investigatore e quelli del corpo della R. guardia per la pubblica sicurezza;
6. di capo guardia e guardia di sanità marittima nel personale dell'Amministrazione centrale e provinciale della sanità pubblica;
7. del corpo degli agenti di custodia delle carceri e dall'impiego di custode delle carceri mandamentali;
8. del personale amministrativo e di ragioneria del Ministero delle colonie e dagli impieghi dei ruoli organici speciali, approvati con decreti Reali, della Colonia eritrea e della Somalia italiana;
9. del ruolo diplomatico, consolare (e degli interpreti), nonché del posto speciale di direttore centrale delle scuole all'estero presso il Ministero degli affari esteri;
10. di ispettori dell'emigrazione, alle dipendenze del Commissariato dell'emigrazione;
11. del ruolo degli ispettori e vice ispettori per la vigilanza degli Istituti di emissione, sui servizi del tesoro e sulle opere di risanamento della città di Napoli;
12. del corpo della R. guardia di finanza, del corpo degli agenti di custodia dei canali di irrigazione e forza motrice appartenenti al patrimonio dello Stato; del corpo degli agenti di custodia dei Regi tratturi di Puglia;
13. della carriera amministrativa degli Economati dei benefici vacanti, compresi i posti di subeconomo;
14. delle armi e corpi militari del R. esercito e della R. marina e di ogni carriera o ruolo dei personali civili comunque dipendenti dal Ministero della guerra e da quello della marina, ad eccezione degli impieghi delle categorie di ragioneria, d'ordine o del personale subalterno presso l'Amministrazione centrale di entrambi;
15. dei ruoli del personale navigante delle ferrovie dello Stato, quando sia titolo di ammissione la patente di capitano o di padrone di nave;
16. del Corpo reale forestale e del Corpo degli agenti giurati per la sorveglianza del bonificamento dell'Agro romano.

Art. 5. Le donne sono escluse dai seguenti pubblici impieghi di Istituti o Enti pubblici:

1. di Primo ufficiale del Gran Magistero dell'Ordine Mauriziano e di Vicecancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia;
2. di direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;
3. di direttore generale dei Banchi di Napoli e di Sicilia;
4. di presidente del Consorzio autonomo del porto di Genova e di qualsiasi altro Ente con analoghe attribuzioni;
5. dei corpi armati, contemplati nell'art. 164 del Codice di procedura penale e dipendenti da Comuni, Provincie o da qualunque altro Istituto od Ente pubblico.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re - Il ministro della giustizia e degli affari di culto: Mortara

Registrato alla Corte dei Conti, addì 24 gennaio 1920 Reg. 173. Atti del Governo A F. 184. GISCI.

1948 - 1963

Sarebbe molto interessante riportare almeno una parte del dibattito che si è svolto durante i lavori dell'Assemblea costituente, ma non è luogo qui per farlo. Perciò rinviando – per chi volesse approfondire – alla pagina web [Appendici del Titolo IV della Parte seconda - Argomenti o articoli non entrati nella Costituzione - Ammissione delle donne nella Magistratura](#), riportando però di seguito uno stralcio tratto da ["Eva togata", di Francesca Tacchi](#), che ben rappresenta la contesa in campo.

«Alla caduta del fascismo, con l'estensione alle donne dell'elettorato politico attivo e passivo tornò all'ordine del giorno la questione della loro piena ammissione agli uffici pubblici e alle funzioni giudiziarie: l'acquisizione di una piena cittadinanza politica, infatti, era considerata una premessa necessaria (ancorché insufficiente) per l'ingresso in magistratura.

Se a livello formale fu ottenuta la piena cittadinanza politica e sociale, alla prima non fece seguito, per almeno altri quindici anni, la seconda, pure solennemente affermata nei principi costituzionali. Il rinvio alle leggi ordinarie, «l'ultima difesa della cittadella dell'esclusione femminile, che era stata già in parte espugnata dalla conquista del diritto di voto», permise così di perpetuare la disuguaglianza.

La questione dell'ingresso delle donne in magistratura divenne oggetto di scontro – ma forse è opportuno parlare di confronto e di accordo – politico fin da subito, da quando l'UDI si attivò in tal senso, sia direttamente che attraverso le proprie dirigenti, elette all'Assemblea costituente nelle file del PCI. Le richieste avanzate dalla Commissione di studio sulla condizione giuridica della donna dell'UDI (di cui faceva parte la giovane laureata in Legge Bianca Guidetti Serra), nel maggio 1945, al guardasigilli democristiano, l'avvocato Umberto Tupini, toccavano tutti i temi su cui negli anni seguenti si consumò lo scontro politico: l'abolizione dell'art. 7 della legge del 1919 e l'ammissione delle donne nelle giurie popolari in Assise...

La Seconda sezione della II Sottocommissione (Organizzazione costituzionale dello Stato), chiamata a redigere il titolo IV sulla Magistratura e nella quale non era ovviamente presente nessuna delle 21 donne elette alla Costituente. Nella Commissione dei 75, invece, intervennero sul tema 3 delle 4 donne presenti, ribadendo le loro posizioni anche in adunanza plenaria: la democristiana Maria Agamben Federici, presidente del CIF e futura presidente delle ACLI – laureata, come molte altre, in Lettere (o in Filosofia o Lingue) – e le comuniste Teresa Noce e Nilde Iotti, presente quest'ultima anche nella I Sottocommissione (Diritti e doveri dei cittadini) insieme alla democristiana Angela Gotelli.

Per quanto riguarda il dibattito sulla magistratura, occorre partire da una delle relazioni presentate, quella di Piero Calamandrei, il 5 dicembre 1946 alla Seconda sezione della II Sottocommissione, unica delle tre che prevedeva – nell'art. 20 relativo al reclutamento dei magistrati – l'ammissione delle donne.

Dopo aver informato dell'esistenza di un progetto elaborato da una Commissione di magistrati di Cassazione nominata dal governo, l'avvocato fiorentino aggiunse che la magistratura, «avuto conoscenza del suo progetto, approvandolo in quasi tutte le parti, si è dichiarata nettamente contraria» alle donne giudice.

La soluzione finale fu chiaramente compromissoria: il principio generale enunciato da Calamandrei («Possono esservi ammesse anche le donne») fu approvato a maggioranza con l'opposizione di molti democristiani, i quali fecero mettere a verbale che il loro voto sarebbe stato favorevole solo nel caso fosse stato accolto il primo emendamento Calamandrei – mai posto però in discussione –, che conteneva l'inciso «nei limiti e per le materie stabilite dalla legge sull'ordinamento giudiziario». Questo inciso ricomparve, e non per miracolo, nel testo elaborato dal Comitato dei 18 di coordinamento e redazione (presieduto da Meuccio Ruini e composto dai rappresentanti di tutti i partiti, nel quale erano presenti anche i commissari Calamandrei e Ambrosini, insieme tra gli altri a Dossetti, Fanfani, Grieco, Moro, Tupini, Togliatti, Terracini, Elisabetta Conci), presentato nell'adunanza plenaria del 31 gennaio 1947 della Commissione dei 75 (con Calamandrei assente). «La discussione fu riaperta, e si ricostituì il fronte degli oppositori», avrebbe ricordato la Federici...

I termini della questione erano dunque chiari, quanto meno allo schieramento trasversale di donne di diversi partiti (tra cui Federici, Gotelli, Filomena Delli Castelli, Angela Maria Guidi Cingolani, Iotti, Mattei, Gallico Spano,

Noce) che nella seduta del 22 maggio 1947 presentarono un emendamento all'art. 48, che concedeva a tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, l'accesso a tutti gli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, ma «conformemente alle proprie attitudini, secondo le norme stabilite dalla legge». L'eliminazione dell'inciso era necessaria – ricordò la Federici – per rimuovere «due barriere che desideriamo siano abbattute», frutto di un «pregiudizio» e di un «preconcetto», da sempre ostacoli all'emancipazione femminile. Non di «attitudini» si doveva parlare, bensì di «requisiti»: era semplicemente «ozioso» parlare di norme di legge cui rinviare, visto che «tutte le disposizioni della Costituzione dovranno realizzarsi in norma di legge».

Spettò alla Corte Costituzionale, fino ad allora non interpellata sull'esclusione delle donne dalla magistratura ordinaria, il compito di dirimere la questione. Nel maggio 1960 stabilì – su invito del Consiglio di Stato, che nel giugno 1959 aveva ritenuto finalmente fondata l'eccezione di incostituzionalità – che l'art. 7 della legge del 1919 andava abolito. Si accoglieva dunque il ricorso della dottoressa Rosa Oliva (*v. oltre*), assistita proprio da Mortati, contro la sua esclusione da un concorso per consigliere di Prefettura: qualunque norma che escludeva le donne dai pubblici impieghi in base al «requisito» sessuale era anticostituzionale.

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 33 del 13 maggio 1960 ([GU n. 128 del 21 maggio 1960](#))

giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 17 luglio 1919, n. 1176, promosso con ordinanza emessa il 12 giugno 1959 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione IV, su **ricorso di Oliva Rosa contro il Ministero dell'interno**

La Corte Costituzionale

dichiara l'illegittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 7 della legge 17 luglio 1919, n. 1176, che esclude le donne da tutti gli uffici pubblici che implicano l'esercizio di diritti e di potestà politiche, in riferimento all'art. 51, primo comma, della Costituzione.

La sentenza, che faceva cadere la distinzione tra norme programmatiche e precettive introdotta dalla Cassazione nel febbraio 1948, a conferma del duro colpo che l'entrata in funzione della Consulta aveva inferto al potere fino allora detenuto dagli alti magistrati nel controllare la compatibilità delle leggi con il testo costituzionale.

Solo la Spagna franchista e il Portogallo salazarista condividevano con l'Italia il triste primato di una legislazione che non ammetteva la donna giudice.

Dopo la sentenza della Corte costituzionale la questione non era più differibile dal Parlamento, presso il quale pendeva anche un'altra [proposta di legge delle comuniste Laura Diaz e Luciana Viviani](#), che vietava l'esclusione delle donne dai concorsi indetti da enti statali e parastatali, a partire dalla RAI.

Articolo 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Articolo 51⁷

⁷ L'articolo è stato successivamente così modificato: «*Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti*



Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, *secondo i requisiti stabiliti dalla legge.*

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

dalla legge. **A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.**

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.»

STORIA E STORIE...

Lodovico Mortara e le maestre di Senigallia

CORTE D'APPELLO DI ANCONA.

Udienza 25 luglio 1906; Pres. ed est. MORTARA P. P.,
Pubblico Ministero c. Tosoni, Simoncini ed altri.

Elezioni — Elettorato politico — Donna (L. elettorale politica, testo unico, 28 marzo 1895, art. 1, 8, 12).

Secondo il diritto vigente anche le donne hanno l'elettorato politico. (1)

La Corte ecc. (*Omissis*) — Considerato che la questione deve essere in questa sede esaminata e decisa colla scorta dei criteri puramente giuridici ed esegetici, senza diva-

(1) Nel presente vigoroso risveglio del movimento femminista in Italia, certamente notevole e per fervore di fede e per autorità di seguaci, non pareva potesse mettersi seriamente in dubbio che il nostro diritto vigente accogliesse rigidamente il principio della esclusione delle donne da ogni partecipazione al suffragio, così politico che amministrativo. Tutto quel movimento, infatti, non solo per la sostanza, ma anche per la forma, era diretto ad ottenere dal Parlamento riforme legislative, che quel diritto concedessero: ciò che non avrebbe senso, ove quel diritto già competesse. E quando si seppe che alcune Commissioni provinciali avevano iscritto nelle liste politiche alcune richiedenti, fu impressione generale (confortata anche dal carattere politico di quelle Commissioni) che in tal modo si volesse soltanto tener desta più vivacemente e, diremo, per via di fatto, la questione politica che si agitava. Una decisione di Commissione provinciale pareva soltanto una ripetizione più energica, se non addirittura violenta, di quei voti, che già per mezzo della stampa e di conferenze e di petizioni si eran manifestati. Ma che nel campo del diritto positivo una questione potesse farsi, nessuno credeva. Senonché ora la situazione muta bruscamente; la surriferita sentenza della Corte di Ancona, e per la natura e il grado di quella giurisdizione e per l'altissimo valore dell'estensore, giustamente stimato come uno dei più ferti giuristi dell'Italia contemporanea, basta, pel solo fatto della sua esistenza, ad affermare che la questione, per diritto vigente, può farsi. E riconoscendo questo, io credo davvero di aver reso il più segnalato tributo a tal documento; ma, per mio conto, io resto dell'opinione, che aveva prima l'universalità degli italiani, i quali, sia favorendo, sia contrastando l'estensione del suffragio alle donne, si dimostravano per ciò solo convinti che, attualmente, quel diritto non fosse dalle leggi consentito.

«Si sa che nel 1945-46 il Governo Bonomi estese il diritto di voto e di elettorato passivo alle donne; si sa meno che il diritto di voto fu riconosciuto, istanti dieci maestre di Senigallia, nel 1906 da una sentenza - poi annullata in Cassazione - della Corte di Appello di Ancona, allora presieduta da Lodovico Mortara; è ancor meno noto che il caso ha voluto che nel 1919 Mortara sia stato il guardasigilli che fece approvare la legge che riconobbe la capacità giuridica delle donne»⁸.

«Protagoniste principali sono dieci donne, tutte maestre elementari. Marchigiane, nove di Senigallia, una di Montemarciano. I fatti si svolsero nel 1906.

L'unità d'Italia si approssimava a compiere cinquant'anni e le donne non avevano mai potuto votare. Pensandoci, in centocinquanta anni di storia unitaria, per più della metà, per ottantasei anni, le donne non hanno avuto diritto al voto. Il voto femminile, per quanto possa sembrare strano, in Italia è un diritto giovane. E' stato riconosciuto solo nel 1946, anno in cui le donne votarono prima alle amministrative, poi al duplice appuntamento del referendum istituzionale e delle consultazioni per l'Assemblea costituente.

⁸ Sbano Nicola (a cura di), [Donne e diritti. Dalla sentenza Mortara del 1906 alla prima avvocata italiana](#), Il Mulino, 2004



Le dieci suffragette marchigiane presentarono la domanda di iscrizione nelle liste per le elezioni politiche. La prima sorpresa fu che la commissione elettorale della provincia di Ancona accolse l'istanza. Questo accadde invero anche in qualche altra città. Ma la vera sorpresa fu che il ricorso contro tale decisione, tempestivamente presentato dal procuratore del Re, non venne accolto: fu rigettato dalla Corte di appello di Ancona con una sentenza che confermò l'iscrizione nelle liste elettorali...»⁹.

Il [25 luglio 1906 la Corte di appello di Ancona](#), presieduta da Lodovico Mortara, accordò a dieci donne marchigiane il diritto di voto politico. Tuttavia, poiché non si verificò alcuna crisi di governo nei mesi in cui queste donne rimasero iscritte alle liste elettorali dei reciproci Comuni di residenza, esse non ebbero modo di esercitare quel diritto, annullato da una successiva sentenza della Cassazione.

Per saperne di più

Marco Severini, **Giulia, la prima donna. Sulle protoelettrici italiane e europee**, Marsilio, 2017

Maria Rosa Cutrufelli, **Il giudice delle donne**, Frassinelli, 2016

Marco Severini, **Dieci donne. Storia delle prime dieci elettrici italiane**, Liberilibri, 2012

Risorse online

Pietro Curzio, **Le maestre di Senigallia**

sta in [ANM - A.D.M.I., "Donne in magistratura 1963-2013... 50 anni dopo"](#)

Il diritto (pro e contro) e le maestre di Senigallia che ottennero il voto nel 1906

[Giovanni Ziccardi | Corriere della Sera - 27ora | 23 marzo 2014](#)

Immacolata Troianiello, Lodovico Mortara, paladino suo malgrado, del voto alle donne

[La Previdenza Forense n. 3 | Settembre/Ottobre 2019](#)

Lodovico Mortara deputato ([sito storico della Camera](#))

⁹ Pietro Curzio, *Le maestre di Senigallia*, cit.

Lidia Poët

Nel 1883 Lidia Poët, laureatasi brillantemente in giurisprudenza e svolta la pratica forense, chiese ed ottenne l'iscrizione all'albo degli avvocati il 9 agosto 1883. Ma l'iscrizione fu annullata dalla Corte d'Appello di Torino con sentenza confermata dalla Corte di Cassazione. Riportiamo di seguito uno [stralcio tratto dal sito "150anni - Le italiane"](#), nel quale oltre alla più puntuale descrizione degli eventi sono nominate le questioni di merito avanzate dalle parti, che ben restituisce lo scenario culturale di quegli anni.

«Dopo la laurea in giurisprudenza Lidia Poët aveva svolto per due anni il praticantato indispensabile per il superamento degli esami di procuratore legale, secondo una normativa prevista dalla legge del tempo. Appena superati gli esami, chiese l'iscrizione all'Albo degli Avvocati e Procuratori Legali, ed il 9 agosto 1883 la sua richiesta fu accolta. Ma la Corte d'Appello di Torino, su ricorso del Pubblico Ministero, revocò l'iscrizione. La Poët ricorse allora in Cassazione, ma questa, l'anno successivo, si oppose nuovamente alla richiesta. I motivi addotti dalla Corte d'Appello e dalla Cassazione per rigettare l'ammissione della Poët all'Ordine degli Avvocati si appellavano alle interpretazioni di



leggi non scritte, come il cosiddetto diritto comune e la legge naturale.

I punti forti delle teorie avverse alla carriera delle donne in avvocatura furono essenzialmente due: uno di carattere medico, l'altro di carattere giuridico. Dal punto di vista medico si diceva che, a causa del ciclo mestruale, le donne non avrebbero avuto, almeno in una settimana al mese, la giusta serenità di giudizio nei casi di cui si sarebbero dovute occupare. Solo nei decenni avanzati della storia repubblicana si metterà fine a questi pregiudizi.

La seconda obiezione sollevata contro la signorina Poët era di carattere giuridico. Le donne all'epoca non godevano della parità di diritti con gli uomini. Ad esempio, non potevano essere testimoni nei processi dello Stato Civile o testimoni per un testamento. Inoltre, esse erano sottoposte alla volontà del marito che dovevano seguire in ogni suo minimo spostamento e cambiamento di domicilio. Il diniego, nel 1883, all'iscrizione all'Albo degli avvocati e procuratori legali risentiva infatti di un modo di pensare conforme alla logica giuridica del tempo: permettere alle donne di svolgere attività d'avvocato sarebbe stato lesivo per i clienti perché si sarebbe dato loro «un patrono che non ha tutte le facoltà giuridiche».

Questa posizione arretrata non era condivisa da tutti i rappresentanti della professione, anzi, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, nel 1883, invitava la classe politica a porre fine alle discriminazioni nei confronti delle donne e di procedere ad una modifica del codice e della legislazione vigente al fine di equiparare donne e uomini,

dando anche alle donne i medesimi diritti degli uomini in modo così da permettere l'attività di avvocato».

Corte d'Appello di Torino, decisione del 14 novembre 1883

[stralcio] «**La questione sta tutta in vedere se le donne possano o non possano essere ammesse all'esercizio dell'avvoceria (...).** Ponderando attentamente la lettera e lo spirito di tutte quelle leggi che possono aver rapporto con la questione in esame, **ne risulta evidente esser stato sempre nel concetto del legislatore che l'avvoceria fosse un ufficio esercibile soltanto da maschi** e nel quale non dovevano punto immischiarsi le femmine (...). Vale oggi ugualmente come allora valeva, imperocché oggi del pari sarebbe disdicevole e brutto veder le donne discendere nella forense palestra, agitarsi in mezzo allo strepito dei pubblici giudizi, accalorarsi in discussioni che facilmente trasmodano, e nelle quali anche, loro malgrado, potrebbero esser tratte oltre ai limiti che al sesso più gentile si conviene di osservare: costrette talvolta a trattare ex professo argomenti dei quali le buone regole della vita civile interdicono agli stessi uomini di fare motto alla presenza di donne oneste. Considerato che dopo il fin qui detto non occorre nemmeno di accennare al rischio cui andrebbe incontro la serietà dei giudizi se, per non dir d'altro, si vedessero talvolta la toga o il tocco dell'avvocato sovrapposti ad abbigliamenti strani e bizzarri, che non di rado la moda impone alle donne, e ad acconciature non meno bizzarre; come non occorre neppure far cenno del pericolo gravissimo a cui rimarrebbe esposta la magistratura di essere fatta più che mai segno agli strali del sospetto e della calunnia ogni qualvolta la bilancia della giustizia piegasse in favore della parte per la quale ha perorato un'avvocata leggiadra (...). Non è questo il momento, né il luogo di impegnarsi in discussioni accademiche, di esaminare se e quanto il progresso dei tempi possa reclamare che la donna sia in tutto eguagliata all'uomo, sicché a lei si dischiuda l'adito a tutte le carriere, a tutti gli uffici che finora sono stati propri soltanto dell'uomo. Di ciò potranno occuparsi i legislatori, di ciò potranno occuparsi le donne, le quali avranno pure a riflettere se sarebbe veramente un progresso e una conquista per loro quello di poter mettersi in concorrenza con gli uomini, di andarsene confuse fra essi, di divenirne le uguali anziché le compagne, siccome la provvidenza le ha destinate».

Corte di Cassazione, sentenza del 18 aprile 1884

[Nell'udienza del 18 aprile 1884](#), la Corte rigetta il ricorso

CORTE DI CASSAZIONE DI TORINO.

Udienza 18 aprile 1884; Pres. EULA P. P., Est. TALICH,
P. M. CALENDIA (concl. conf.) — Poët Lidia (Avv.
SPANNA e BERNARDI).

Avvocato — Donna — Esercizio dell'avvocatura.
(Legge 8 giugno 1884 sulla profess. degli avv. e
proc. art. 8).

La donna non può esercitare l'avvocatura. (1)

Il caso Poët aprì un dibattito, anche parlamentare, che condusse all'emanazione della legge n. 1176 del 17 luglio 1919

Lidia Poët non fu solo una paladina dell'emancipazione professionale femminile: molto attiva nel movimento internazionale delle donne. Finalmente nel 1920, all'età di sessantacinque anni, riuscì ad ottenere l'iscrizione all'Albo degli avvocati di Torino.

Elisa Comani

Nel giugno 1918, forse considerando in dirittura d'arrivo il disegno di legge pendente in Parlamento, il Consiglio di disciplina dei procuratori di Ancona accoglie la domanda d'iscrizione all'albo della dottoressa Elisa Comani, poi subito impugnata dalla procura.

«Aveva tutti gli occhi addosso: mille sguardi inclementi che la facevano «vacillare sotto il peso della grave responsabilità» di un pubblico quasi morboso e prevalentemente femminile, corso a «giudicare se la donna abbia meritato o meno d'essere ammessa nell'arringo forense». Così descrisse il suo debutto in toga alla rivista *La donna*, l'avvocata Elisa Comani. Era il 1920 e quella causa difficile quanto di successo – difese un soldato accusato di codardia nel famoso processo Villarey, davanti al tribunale militare di Ancona – misurava agli occhi della società non solo la sua perizia professionale, ma quella dell'intero genere femminile. Lei arringò per più di un'ora davanti alla corte e «i sorrisi tra l'incredulo e lo scettico che avevo notato all'inizio della discussione su molti visi erano andati scomparendo: gli ascoltatori evidentemente andavano modificando il loro giudizio su una donna in toga», concluse la Comani. Purtroppo per lei, tuttavia, i cronisti dell'epoca non lesinarono attacchi taglienti a quella «signora» che pretendeva di svolgere una professione tipicamente maschile. «Sirena in décolleté», la definì il cronista de *La toga* di Napoli che raccontava il processo. Segno di come il diritto – la legge Sacchi, che consentiva espressamente alle donne di iscriversi agli ordini forensi, era stata approvata nel 1919 – stentasse a consolidarsi nella prassi e a scalfire il pregiudizio¹⁰.

Esperta di diritto commerciale, Elisa aveva una «incoercibile passione» per il ramo penale, intendendo l'avvocatura come «un apostolato», come dimostrò in occasione della difesa di alcuni bersaglieri coinvolti nella rivolta del 1920 e nel processo in Assise del febbraio 1921³¹. Per la sua arringa, apprendiamo dal giornale locale «Socialismo», le aspettative erano alte e non furono deluse: «la nostra compagna» si comportò molto bene, ma non riuscì a evitare di essere definita «Signora», non «Avvocato». E che combinava lavoro professionale e impegno emancipazionista. Nell'articolo dall'eloquente titolo *Lotta di sesso*, Comani prese le difese di quelle donne che gli ex combattenti avrebbero voluto far rientrare nel dopoguerra nella sfera domestica familiare. Questa ingiustizia – si mandavano a casa le donne perché non servivano più, «come un limone spremuto» –, era lo specchio di un più generale problema di ordine sociale, che la borghesia al potere non intendeva risolvere; riprendendo e modificando leggermente le parole pronunciate vent'anni prima alla Camera da Socci, concludeva: «il disagio economico incombe su tutti i diseredati e oggi alla lotta di classe si unisce la lotta di sesso e poiché questa non è che la figlia di quella, solo l'attuazione dei postulati socialisti che non ammettono disuguaglianze sociali potrà comporla»¹¹.

Dopo la battuta d'arresto rappresentata dal fascismo nella propria carriera professionale, anche quella della Comani riprende slancio. Iscrittasi nel dicembre 1944 all'albo avvocati di Ancona, veniva ritratta pochi anni dopo al lavoro – condotto «molto brillantemente» – nel suo studio legale, tenuto aperto fino al 1962. Membro come vedremo dell'Unione giuriste italiane e segretaria generale del CNDI fino al 1952, presentò al consiglio internazionale di Atene di quell'anno una mozione per abolire il delitto d'onore, un residuo dei «tempi barbarici»...

¹⁰ Giulia Merlo, [La passione di Elisa Comani: «Noi avvocate vinceremo solo se unite»](#), *Il Dubbio*, 8 marzo 2020

¹¹ Le espressioni riportate tra virgolette sono tratte da: E. Comani, *Le impressioni di una neo-avvocata*, «La toga», 1° agosto 1920 (estratto da «La donna», 1920), mentre il testo contiene degli stralci da Francesca Tacchi, *Eva togata. Donne e professioni giuridiche in Italia dall'Unità a oggi*, UTET 2009

Teresa Labriola

Riportiamo di seguito lo stralcio di articolo dedicato a Teresa Labriola, tratto dal [sito "150anni - Le italiane"](#).

«Laureata in giurisprudenza, ricoprì agli inizi del Novecento l'incarico di libera docente in filosofia del diritto, prima donna nell'Università di Roma. Antonio Labriola [*il celebre filosofo che divulgò la teoria marxista in Italia, padre di Teresa*] ricorda in una lettera a Benedetto Croce il giorno in cui Teresa tenne la sua prolusione, definendola una "gazzarra", per la presenza di giornalisti, curiosi, e studenti "protestatari" a causa della insolita novità. Solo l'intervento delle forze dell'ordine era riuscito a riportare la calma e consentirle lo svolgimento regolare delle lezioni.

Ma, in seguito, la carriera universitaria di Teresa non ebbe però uno sbocco vero e proprio; i concorsi che tentò infatti per diventare titolare di una cattedra non andarono mai oltre l'ammissione alla terna finale e a nulla valse l'amicizia del padre, peraltro morto precocemente nel 1904, con Benedetto Croce...

Delusa, nel 1912 la Labriola presentò domanda di iscrizione nell'Albo degli avvocati. Nel luglio dello stesso anno il Consiglio dell'Ordine accettava l'iscrizione con la motivazione che a un professore di diritto non si potesse negare di svolgere la professione di avvocato, ma meno di un mese dopo la Corte d'Appello gliela negava. La Cassazione di Roma, investita del caso su ricorso della Labriola, confermava nel 1913 l'esclusione, e ribadiva con abbondanti citazioni tratte da Papiniano e Ulpiano che la donna non poteva essere ammessa all'esercizio dell'avvocatura.

Il caso fu occasione di dibattito sui giornali e di interpellanze parlamentari: una parte esigua di avvocati progressisti la sostenne, ma le limitazioni per l'esercizio delle professioni liberali (tra cui l'avvocatura) caddero solo con l'approvazione della cosiddetta «legge Sacchi», nel 1919. Teresa, nuovamente delusa, non era più interessata all'esercizio della professione, ma aveva scelto l'impegno politico, pur senza seguire la tradizione familiare: infatti aveva aderito in modo entusiastico alla dottrina nazionalista e all'interventismo.

Queste vicende destinarono quasi la Labriola ad assumere un ruolo portante nell'emancipazionismo italiano e a ricoprire ruoli di primo piano nelle associazioni femminili per la conquista dei diritti civili e politici. Presiedette infatti per molti anni la sezione giuridica all'interno del [Consiglio Nazionale Donne Italiane](#), la più grande federazione di associazioni italiana, nata nella capitale nel 1903.

Fu vicepresidente del Comitato pro-voto romano e rappresentò spesso il mondo dell'associazionismo femminile all'estero, anche per la sua formazione poliglotta: conosceva infatti il francese e il tedesco, oltre alle lingue classiche, greco e latino. La sua preparazione di giurista era indispensabile per studiare la revisione dei codici, civile e penale, soprattutto in relazione alla riforma del cosiddetto istituto familiare e all'abolizione della regolamentazione della prostituzione – sempre presente nelle richieste femministe – e alla rivendicazione dello *ius suffragii*, il diritto di voto attivo e passivo.

La Prima guerra mondiale rappresentò per lei una svolta, sia personale che politica, che maturava già da qualche anno. Da una iniziale e sostanziale condivisione del socialismo "di famiglia", infatti, aveva maturato via via una critica del marxismo che divenne sempre più serrata e che, intrecciandosi con avvenimenti di portata internazionale quali lo scoppio del conflitto e la Rivoluzione d'ottobre, la porterà ad aderire ad un nazionalismo nutrito di antisocialismo e antibolscevismo.

Per le sue posizioni interventiste si dimise dal Consiglio nazionale donne italiane, e presiedette, ispirò o sostenne gran parte delle iniziative femminili dirette a sostenere lo sforzo bellico. Per lei, alle soglie del conflitto, lo Stato si identificava con la volontà nazionale, e le donne potevano finalmente aspirare a un ruolo paritario come produttrici, subordinate solo agli interessi della nazione.

Il femminismo pacifista, da lei criticato commetteva l'errore di non capire che la lunga separazione fra vita privata e vita pubblica sarebbe stata radicalmente trasformata dalla guerra...».

Rosa Oliva, Rosanna Oliva de Conciliis

Nata a Salerno nel 1934 da genitori napoletani, si trasferì a Roma per studiare all'Università La Sapienza, ottenendo la laurea in Scienze politiche. Iniziò allora a cercare lavoro, imbattendosi in un bando pubblico per il ruolo di prefetto riservato alle sole figure maschili. Per Rosa ciò era inaccettabile.

Non potendo partecipare al concorso, la giurista si recò dal costituzionalista Costantino Mortati, suo professore all'università, chiedendogli aiuto per presentare ricorso. La battaglia cominciò quando Rosanna Oliva de Conciliis (questo il suo nome completo) aveva solamente 24 anni, nel 1958.

Spettò dunque alla Corte costituzionale, come già anticipato nei paragrafi precedenti, il compito di dirimere una questione che si trascinava pressoché identica da appena 100 anni, con un continuo rimpallo tra Parlamento e magistratura, una commistione tra questioni di natura giuridica e altre di natura assolutamente estranea, tra la dimensione pubblica e quella privata.

Il 13 maggio 1960 la Consulta stabilì il diritto di Rosa e di tutte le donne a partecipare a tutti quei concorsi pubblici che prima erano riservati agli uomini, riconoscendo la violazione dell'articolo 3, relativo all'uguaglianza senza distinzione di sesso, e dell'articolo 51 sull'accesso ai pubblici uffici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza.

Per tredici anni funzionaria dello Stato, nell'Amministrazione finanziaria. Ha svolto numerosi incarichi, dapprima come Commissario regionale dell'IPAB Conservatorio Santa Caterina della Rosa, che ha risanato, aprendo la casa degli zii, per l'accoglienza di bambine e bambini anche neonati, poi come Consulente giuridica prima alla Camera e poi al Senato, nella XII e nella XIII Legislatura. Dal dicembre del 1999 al giugno 2001, Segretario particolare del Sottosegretario, prima all'Interno e poi alla Sanità. Dal 2001 al 2003 ha svolto la parte giuridica della ricerca dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali su: Modalità organizzative delle strutture di assistenza palliativa e integrazione delle stesse nella rete dei servizi territoriali. Dal 1974 a oggi all'attività professionale ha aggiunto un costante impegno volontario, in difesa dell'ambiente, per la valorizzazione dell'informatica e delle nuove tecnologie e a favore delle donne, dei bambini e dei soggetti più deboli, con particolare attenzione alla loro salute. Nel 2006 ha fondato, e ne cura tuttora il blog, l'Associazione di promozione sociale "Aspettare stanca", rivolta all'affermazione e alla promozione della presenza delle donne in politica e nei luoghi decisionali. Nel 2010 ha promosso il Comitato 503360, con oltre quaranta tra Associazioni, Enti e Organismi e dodici Università, per le celebrazioni del cinquantenario della sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 13 maggio 1960. Presiede la Rete per la Parità associazione di promozione sociale, nata dopo le celebrazioni del 2010, che, avvalendosi anche di un Comitato scientifico, promuove iniziative per rendere effettiva la parità in Italia e attivare un ponte tra le generazioni, diffondendo nelle scuole e nelle università la consapevolezza sulla condizione delle donne in Italia e nel mondo. È socia fondatrice del Comitato Pari o Dispare, costituito nel dicembre 2009, che intende analizzare la discriminazione di genere sul lavoro.